

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV, Servizio 4

<i>Impianto</i>	<i>Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali</i>
<i>Gestore</i>	<i>BIRRA PERONI S.r.l. (*)</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Via Renato Birolli, 8 – 00155 Roma</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>6.4 b</i>

ALLEGATO TECNICO ALLA DD R.U.

(revisionato a seguito di modifica non sostanziale presentata dalla società BIRRA PERONI [*]S.r.l. in data 10 luglio 2015 assunta con protocollo n. 103505/2015, del 10 novembre 2015 recepita con prot 171376/2015, del 20 novembre 2015 acquisita con protocollo 180499/2015, del 15 febbraio 2016 recepita con prot 24671/2016 ed a seguito di aggiornamento di cui alla DD R.U)

[*] la società ha cambiato il proprio profilo giuridico da S.p.A. ad S.r.l. il 01/04/2012

PRESCRIZIONI GENERALI

Il Gestore deve:

1. entro 60 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i., di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (fatte salve quelle di cui sia già stata data comunicazione);
2. entro il 1° marzo di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006, presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma (d'ora in avanti Comune), una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; congiuntamente inviare copia in formato elettronico degli autocontrolli ostensibili al pubblico e ove tale copia non pervenisse la Città metropolitana è autorizzata a pubblicare gli autocontrolli completi;
3. entro il 30 gennaio di ciascun anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti ARPA), autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa relativa alle attività di controllo programmate previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo [d'ora in avanti P.M.eC.];
4. entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città

Metropolitana dell'avvenuta compilazione. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>;

5. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. 4718 del 30/06/2010) e copia delle domande di modifica non sostanziale, di cui sopra, con la relativa documentazione allegata completa di tutti i successivi aggiornamenti e integrazioni;
6. fornire, ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e di controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli;
7. comunicare, entro 24 ore, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA ed al Comune, eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza o inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente. In particolare, i fermi dell'impianto, devono essere registrati, riportando ora di fermo e di riavvio, nonché motivazioni ed eventuali interventi effettuati, conformemente al PMeC. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile agli enti, innanzi indicati, presso lo stabilimento;
8. mantenere in maniera chiara, utilizzando la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti, ed effettuare ed identificare la georeferenziazione di tutti gli eventuali nuovi punti di emissione in atmosfera e/o scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale, dandone comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
9. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto [come definite dall'articolo 5, comma 1 lettera l) del D. Lgs. 152/2006] alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA e al Comune. Tali modifiche saranno valutate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (Autorità competente), ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera l-bis) del D. Lgs. 152/2006, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto decreto legislativo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore dovrà inoltrare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
10. qualora intenda cessare l'attività, il Gestore dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune e all'ARPA. L'Autorità competente, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare presso di essa, nonché al Comune e all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito; al momento della cessazione definitiva dell'attività, dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A far data dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile, ai sensi della normativa civile e penale, per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente verificare;

11. comunicare entro 30 giorni alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA eventuali cambiamenti riguardanti:
 - ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi e in particolare comunicare eventuali variazioni societarie e/o del rappresentante legale e del responsabile IPPC dell'impianto;
 - procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
 - procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
 - procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei sistemi operativi e degli indicatori ambientali definiti;
 - procedure per la gestione delle emergenze ambientali;
12. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni riportati nel P.M.eC., conformemente a quanto previsto nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto Interministeriale del 24/04/2008 che dispone "le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 59/2005";
13. comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali previsti dal P.M.eC.;
14. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e nelle relative integrazioni (domanda di modifica non sostanziale del 27/03/2012), laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
15. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni significativi di inquinamento ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
16. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
17. ottemperare ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico-sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
18. conservare, presso lo stabilimento stesso e durante tutto il periodo di tempo in cui l'impianto è sottoposto ad A.I.A., i dati sia in formato elettronico che cartaceo relativi ai monitoraggi effettuati;
19. garantire l'accesso delle autorità competenti per il controllo alle registrazioni, alle procedure e alle istruzioni operative del sistema di gestione ambientale;
20. monitorare su base annuale gli indicatori di performance ambientale di seguito indicati e mantenerne le relative registrazioni:

Consumo di acqua:	mc/hl di birra prodotta
Acque reflue:	mc/hl di birra prodotta

Consumo di energia termica:	MJ/hl di birra prodotta
Consumo di energia elettrica:	Wh/hl di birra prodotta
Trebbe di birra:	kg/hl di birra prodotta
Lievito esausto:	kg/hl di birra prodotta
Emissione di CO ₂ :	kg/hl di birra prodotta

21. il Gestore dovrà, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente, presentare un piano per effettuare entro i successivi 12 mesi e in seguito ogni 5 anni per le acque sotterranee ed ogni 10 anni per il suolo, l'analisi delle sostanze indicate dall'allegato 5 titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/06;
22. nel caso siano interrotte temporaneamente tutte le attività dello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni, è necessario comunicare alla scrivente Amministrazione e ad Arpa Lazio le misure che verranno intraprese nel periodo di sospensione al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze e la data presumibile di riattivazione degli impianti. Nel periodo di interruzione, risultano sospese solo le prescrizioni strettamente collegate all'esercizio dell'impianto, mentre tutte le altre restano vigenti. La ripresa delle attività deve essere comunicata alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio con almeno 5 giorni di preavviso.

PRESCRIZIONI UTILIZZO ENERGIA

Il gestore deve:

23. attuare una politica di risparmio energetico e mantenere almeno gli indici di seguito riportati, con una tolleranza del +5%:

Consumo di Energia Termica: **68,00** MJ/hl di birra prodotta;

Consumo di Energia Elettrica: **8,00** kWh/hl di birra prodotta.

24. Utilizzare combustibili conformi a quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009.

PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

25. Il gestore deve rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Punto di monitoraggio	Parametro	Valori Limite*	Quantità U.M.
E1 ("caldaia" miscelazione n. 1)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	50	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	4500	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E2 ("caldaia" miscelazione n 2)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	50	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	4500	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E3 (tino di miscela n 1)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	50	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	3000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E4 (tino di miscela n 2)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	50	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	3000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C

E5 (tino di filtrazione)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	20	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	3000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E6 (caldaie cottura)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	60	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	6000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E7 (Whirlpool)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	30	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	2000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E8 (lavaggio fusti vasca detergenti)	Sostanze di origine basica, espresse come NaOH	10	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	2000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E9 (lavaggio casse)	Sostanze di origine basica espresse come NaOH	10	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	2000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	100	°C
E10** (caldaia Vapore BONO alimentata a metano e biogas)	NO _x	200	mg/Nm ³
	CO	100	mg/Nm ³
	SO _x	35	mg/Nm ³
	HCl	10	mg/Nm ³
	HF	2	mg/Nm ³
	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	100	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	10.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	260	°C
	Polveri Totali	5	mg/Nm ³
E10** (caldaia Vapore BONO alimentata a olio combustibile)	NO _x	200	mg/Nm ³
	CO	100	mg/Nm ³
	SO _x	400	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	10.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	260	°C
	Polveri Totali	50	mg/Nm ³
E11 ** (caldaia a vapore RUTZ alimentata a metano)	NO _x	200	mg/Nm ³
	CO	100	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	11.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	260	°C
	Ossidi di zolfo	35	mg/Nm ³
	Polveri Totali	5	mg/Nm ³
E1C*** (cogeneratore)	NO _x	250	mg/Nm ³
	SO ₂	30	mg/Nm ³
	CO	300	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	15.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	200	°C
	Polveri Totali	5	mg/Nm ³
	Potenzialità elettrica	3,044	MWe

** I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

*** I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

26. Per quanto riguarda l'utilizzo del biogas come combustibile, questo è consentito previo rispetto di quanto previsto nel DM 5 febbraio 1998 e nell'allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06;

27. effettuare, con la periodicità indicata nel P.M.eC., il campionamento e le analisi delle emissioni inquinanti sui camini autorizzati (**12** punti di emissione) nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
28. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006;
29. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
30. garantire l'esercizio e la manutenzione degli impianti in modo tale da rispettare i limiti di emissione imposti e fissati nell'autorizzazione in tutte le condizioni ed i periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;
31. nel caso si verifichi una anomalia o un guasto nell'impianto che determina emissioni fuori norma, oltre all'informazione alla scrivente Autorità competente e ad ARPA Lazio entro le otto ore lavorative successive al verificarsi dell'evento, il gestore deve interrompere il funzionamento dell'impianto nel più breve tempo possibile, compatibilmente alla tipologia di impianto, ripristinare lo stesso nei tempi necessari dando contezza alla scrivente Autorità competente e ad ARPA Lazio dell'intervento effettuato (verbale di intervento della ditta terza o quanto altro necessario);
32. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, seguire le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/2006;
33. mantenere i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti in continua efficienza e sottoporli alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel P.M.eC.;
34. i condotti di scarico devono essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è necessario che il punto di emissione degli impianti termici risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
35. in caso si verifichi un superamento dei limiti di emissione nel caso di malfunzionamento dello SME, oltre ad informare la scrivente Autorità competente ed ARPA Lazio entro le otto ore lavorative successive al verificarsi dell'evento, il gestore dovrà entro le 48 ore successive al verificarsi dell'evento attivare misure alternative; inoltre il ripristino dello SME deve essere comunicato alla scrivente Autorità competente e ad ARPA Lazio specificando l'intervento effettuato (verbale di intervento della ditta terza o quanto altro necessario);
36. riportare su un apposito registro le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni di funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti

nell'autorizzazione. La relativa documentazione dovrà essere allegata al registro e messa a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

37. dare immediata comunicazione (entro le successive 8 ore dall'evento) alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA Lazio nel caso in cui si verificano anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti e sospendere le lavorazioni fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;
38. ottemperare alla disciplina prevista dal Titolo II e III del D. Lgs. 152/2006 per gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti all'art. 269 comma 14 dello stesso Decreto legislativo;
39. soddisfare l'eventuale necessità di riscaldamento invernale e/o di acqua calda per uso igienico-sanitario dello stabilimento in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 comma 6 delle Norme di Attuazione del PRQA della Regione Lazio;
40. adottare misure atte a limitare la dispersione delle emissioni polverulente, comunque non soggette ad autorizzazione;
41. evitare, o ove non possibile contenere al massimo, l'emanazione di odori sgradevoli;
42. effettuare verifiche periodiche delle fughe di gas ad effetto serra o ozono-lesivi in corrispondenza dei circuiti del freddo;
43. Non utilizzare ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva.

PRESCRIZIONI PER LE RISORSE IDRICHE E GLI SCARICHI

Il gestore deve:

44. rispettare le modalità tecnico-operative e gestionali descritte nella documentazione allegata all'AIA;
45. rendere i pozzi aziendali per l'approvvigionamento idrico sempre accessibili per l'eventuale campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
46. installare (laddove mancanti) e mantenere sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata da pozzo e denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo di acqua prelevato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 165 del D. Lgs 152/2006;
47. mantenere in condizione di accessibilità il pozzetto fiscale dello scarico di acque reflue industriali e degli scarichi delle acque meteoriche per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs 152/2006 art. 101, c.3);
48. nelle more dell'emanazione di norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite da parte dell'Autorità d'Ambito e della Regione (D.Lgs 152/2006 art 107 c.1. e c.4), rispettare i valori di emissione delle acque di scarico in pubblica fognatura secondo la tab.3, colonna "scarico in fognatura" dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006; detti limiti di accettabilità non debbono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D.lgs 152/2006 art 101, c5);
49. eseguire analisi chimico-fisiche dello scarico di acque reflue industriali, campionando al pozzetto di prelievo fiscale, secondo le modalità e le frequenze stabilite nel P.M.eC.; i laboratori di analisi devono essere accreditati per le determinazioni analitiche richieste. Sono esclusi da detto accreditamento i laboratori pubblici;
50. mantenere l'accesso ai punti di prelievo a norma di sicurezza secondo le leggi vigenti;
51. non attivare nuovi scarichi se non preventivamente autorizzati (D.lgs 152/2006 art 124, c1);

52. richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione qualora l'insediamento sia soggetto ad ampliamento o ristrutturazione che comporti una variazione quali-quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs 152/2006 art 124, c.12);
53. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono prescritte dalla presente autorizzazione.

LIMITI ALLE IMMISSIONI SU SUOLO

Il gestore deve:

54. mantenere in buono stato la pavimentazione impermeabile dell'impianto intervenendo ove si presenti usurata o fessurata;
55. controllare periodicamente e mantenere pulite le griglie di scolo delle pavimentazioni;
56. sottoporre a verifiche di tenuta, con cadenza annuale, i sistemi di raccolta di eventuali perdite, compresi i serbatoi interrati. Se dalle operazioni di controllo della tenuta dei serbatoi e delle aree di stoccaggio si evidenzino difetti nella tenuta dei serbatoi, dei bacini di contenimento e delle apparecchiature connesse (pompe, valvole etc.), intervenire tempestivamente con manutenzione straordinaria o sostituzione dei serbatoi;
57. sottoporre a ispezioni, secondo modalità previste dal piano di monitoraggio e controllo, tutte le aree di stoccaggio di materie prime, prodotti, rifiuti e combustibili;
58. realizzare il deposito temporaneo dei rifiuti su superfici impermeabilizzate e non sottoposte all'azione meteorica. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto dalla lettera bb) del comma 1 art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e deve essere ben contraddistinto da idonea cartellonistica. E' consentita la collocazione del contenitore del vetro in area non coperta e privo di sistema di chiusura a condizione che sia collocato su un invaso con superficie impermeabile e pozzetto raccolta acque confluyente nell'impianto di depurazione e sia effettuata con frequenza annuale la caratterizzazione del rifiuto in esso stoccato;
59. adottare le misure necessarie per prevenire gli sversamenti di sostanze sul suolo.

PRESCRIZIONI PER EMISSIONI SONORE

Il gestore deve:

60. Rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica del Comune di Roma Capitale nella zona interessata dall'impianto, che corrispondono alla classe IV: 60 dB (giorno)/ 50 dB (notte);
61. Verificare, in caso di eventuali modifiche delle attività produttive e/o degli impianti di servizio, anche dovute ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, che le modifiche effettuate non superino i limiti sonori previsti dalla norma;
62. verificare la compatibilità delle emissioni sonore dell'impianto con i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale o, in sua assenza, con i limiti indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 con cadenza biennale ed in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC; gli esiti delle misure acustiche effettuate nel corso di validità dell'AIA e le relative interpretazioni devono essere conservati presso l'impianto per almeno 6 anni, a disposizione degli Organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le su menzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà

elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il Gestore deve:

63. limitare al minimo la produzione di rifiuti, a norma della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
64. realizzare lo stoccaggio dei rifiuti in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici ed impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche); nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, dotare obbligatoriamente gli stessi di sistemi di chiusura o copertura superiore; è derogato da tale prescrizione il contenitore del vetro alle condizioni di cui alla prescrizione n. 58;
65. verificare, con cadenza biennale, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo secondo quanto stabilito nella decisione 2001/118/CE ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148; in sintonia con quanto previsto dal punto 20 le modalità di registrazioni e controllo possono essere effettuate conformemente al D.M. 17/12/2009 e ss.mm.ii. (D.M. 15/02/2010 relativo alle norme stabilite per il funzionamento del "Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti");
66. effettuare la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DM 5/02/1998, riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici C.E.R. ed adottando tutti gli accorgimenti per evitare la perdita accidentale dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;

PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI

67. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, l'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;
68. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da ARPA Lazio previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
69. il Gestore dovrà versare ad Arpa Lazio, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato con la seguente causale: "A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale);
70. la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio, dopo la trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del Gestore, dovrà:

- verificare i rapporti periodici inviati dal gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità, provvedendo ad informare la Città Metropolitana di Roma Capitale;
- accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
- effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel Piano di Monitoraggio e Controllo comunicando alla Città Metropolitana di Roma Capitale gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006.